

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sannicentrale di Bari

Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA)

Tel.: **080.4320411** - Fax: **080.4322562**

Email: **mailbox@bccalberobello.it** Sito internet: **www.bccalberobello.it**

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. **80604**

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. **4493** - cod. ABI **8338-6**

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. **A171116**

C.F./P. IVA: **00380000729** – Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca, P.IVA: 02529020220

Reg. Soc. Trib. di Bari n. **3674**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il credito documentario è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La lettera di credito stand-by è uno strumento che prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie. Per ottenere tale servizio il cliente dovrà presentare una domanda di affidamento completando l'apposita modulistica che prevede, per le imprese costituite sia in forma individuale che societaria, oltre all'indicazione dei dati personali e quella di eventuali garanti, dovrà essere fornito:

- atto costitutivo
- statuto
- poteri di ricorso al credito
- ultimi bilanci depositati
- qualora previsto per la specifica forma societaria
- altra documentazione reddituale.

Tale richiesta viene esaminata ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca e se accettata, il cliente viene informato per iscritto con apposita comunicazione.

Può essere richiesto in garanzia dell'affidamento: la fideiussione e/o il pegno e/o la cambiale.

Principali rischi (generici e specifici)

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi –

l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Rischio Paese e rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

CREDITI DI FIRMA	
TRASPARENZA	
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	€ 0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
SPESE	
COMMISS. APERTURA (mensili)	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,1% Minimo: € 26,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
SPESE APERTURA	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: € 15,00
COMMISSIONI ACCETTAZIONE-INTERVENTO	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,2% Minimo: € 6,00 Massimo: € 150,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. ANNUALE
COMMISS. UTILIZZO	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,2% Minimo: € 26,00
SPESE MODIFICA	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: € 25,00
COMMISS. MANCATO UTILIZZO	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,15% Minimo: € 26,00
COMMISS. PAGAMENTO / DILAZIONATO	CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,1% Minimo: € 20,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Spese reclamate da Cassa Centrale Banca
COMMISSIONI UTILIZZO BANCA	0,3% Minimo: € 26,00
SPESE CONFERMA	€ 20,00
SPESE MODIFICA	€ 35,00
SPESE NOTIFICA	€ 35,00
SPESE UTILIZZO	€ 35,00
SPESE CORRIERE	€ 30,00
SPESE ANNULLAMENTO BANCA EMITTENTE	€ 26,00
COMMISS. TRASFERIMENTO	0,4% Minimo: € 26,00
COMMISS. MANCATO UTILIZZO	0,15% Minimo: € 35,00
SPESE APERTURA	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: € 15,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: € 15,00
COMMISSIONI APERTURA	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: 0,2% Minimo: € 26,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: 0,2% Minimo: € 26,00

FIDI	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Per il tasso debitore si rinvia al foglio informativo dell'apertura di credito in conto corrente offerta ai clienti.
Commissione onnicomprensiva	Per la Commissione onnicomprensiva si rinvia al foglio informativo dell'apertura di credito in conto corrente offerta ai clienti.
Spese istruttoria fido	0,25% Minimo: € 20,00 Massimo: € 180,00
Spese revisione fido	€ 0,00
Spese di istruttoria linea di credito estero	0.25% Minimo: € 150,00

RECESSO E RECLAMI

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate

- n° 1 (uno) giorno lavorativo successivo alla valuta Forex (se finanziamento/anticipazione in divisa)
- n° 1 (uno) giorno lavorativo successivo (se finanziamento/anticipazione in Euro)

Irreperibilità della divisa

In caso di irreperibilità della valuta concordata alla scadenza dei termini contrattualmente previsti per il rimborso del finanziamento, il cliente dovrà provvedere al pagamento del corrispondente importo in euro.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

Il cliente decade dal beneficio del termine al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute. La banca può considerare risolto il contratto se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato tali che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N°60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Settore Legale e Monitoraggio, viale Bari, n. 10 – CAP – 70011 Alberobello (BA) ovvero agli indirizzi di PEC segreteria@pec.bccalberobello.it, o di posta elettronica legale@bccalberobello.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, anziché ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Valuta negoziabile	Divisa estera ammessa alla negoziazione.
Negoziazione	Trasformazione di una divisa in un'altra divisa.
Foreing Exchange Market (forex)	Mercato in cui vengono scambiate le diverse divise.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due divise, in base alla quotazione – certo per incerto – adottata dalle due divise stesse, secondo le consuetudini del mercato forex.

Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Numeri dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Valuta negoziabile	Divisa ammessa alla negoziazione.